

REGOLAMENTO (CE) N. 2699/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

matì non compresi nell'allegato II non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute alla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

Articolo 1

considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/95⁽³⁾, la fecola di patate è assimilata all'amido di granturco; considerando che questa disposizione è intesa a permettere la concessione della restituzione all'esportazione di tale prodotto e non ad applicarvi necessariamente il tasso della restituzione applicabile all'esportazione dell'amido di granturco;

considerando che, l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽⁵⁾, prevede che la restituzione all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di merci di cui all'allegato B non può essere superiore alla restituzione applicabile a questi prodotti esportati in quanto tali; che questa disposizione conduce attualmente ad applicare all'esportazione della fecola di patate e degli amidi di granturco sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato il più basso dei due importi fissati per l'esportazione di questi prodotti non trasformati; che, occorre, di conseguenza, modificare il regolamento (CE) n. 1222/94;

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è sostituita dal testo che segue :

• La fecola di patate di cui al codice NC 1108 12 è assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco. •

2) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il secondo e il terzo trattino sono soppressi.

3) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma :

• Per quanto riguarda la fecola di patate di cui al codice NC 1108 13, il tasso della restituzione è fissato separatamente, in equivalente granturco, alle condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, in virtù dei criteri sopra descritti. I quantitativi di fecola di patate prodotti sono convertiti in quantitativi equivalenti di granturco ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). •

Articolo 2

considerando che il comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasfor-

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2 è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1996.

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(3) GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 1.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(5) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.